

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 26 marzo 2019, n. 10.**

**Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale.**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche alla l.r. legge regionale 17 maggio 1976, n. 28)*

1. Il quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente:

“5. Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri impreveduti relativi agli interventi finanziati, gestito dalla cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).”.

Art. 2.

*(Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 bis alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie") il periodo “in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio” è sostituito dal seguente: “in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio”.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 14/2007 è abrogato.

Art. 3.

*(Modifica alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)*

1. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. – Piemonte). Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte)), è abrogato.

Art. 4.

*(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)".
2. Al comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3/2010, le parole: "anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i)".

Art. 5.

*(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1)*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) sono aggiunte infine le parole: "e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2019 é sostituita dalla seguente: "a) agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;"
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,".
5. Al comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 250,00" sono sostituite dalle seguenti. "euro 300,00".
6. Al comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00".
7. Al comma 3 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 500,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 750,00".
8. Al comma 4 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 250,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00".
9. Al comma 9 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "euro 500,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 750,00".
10. Il comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 è sostituito dal seguente: "2. L'accertamento di non conformità, come definite all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) del r.r. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00.".
11. Il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 1/2019 è abrogato.
12. La lettera vv) del comma 1 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 è abrogata.

Art. 6.

*(Reviviscenza della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) vige nuovamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37 della l.r. 1/2019.

Art. 7.

*(Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3)*

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) è sostituita dalla seguente:

“d) promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

Art. 8.

*(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 ( Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”), è aggiunto il seguente:

“2 bis. È vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.”.

Art. 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non derivano nuovi o maggiori oneri diretti o indiretti a carico del bilancio regionale, in quanto agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.

Art. 10.

*(Contributo regionale alla candidatura del Comune di Torino all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals)*

1. Al fine di sostenere la candidatura del Comune di Torino per l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Atp Finals 2021-2025 e di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario, è stabilito un contributo pluriennale complessivo pari a euro 7.500.000,00.

2. Per l'esercizio 2021, il correlato impegno finanziario pari ad euro 600.000,00, è garantito dalle risorse già stanziare per grandi eventi sportivi nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).

3. Per il finanziamento della quota pari a ad euro 6.900.000,00 è autorizzata la spesa annuale di euro 1.725.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025.

Art. 11.  
*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2019

Sergio Chiamparino

## **LAVORI PREPARATORI**

Disegno di legge regionale n. 366

“Ulteriori disposizioni di riordino dell’ordinamento regionale”

- Presentata dalla Giunta regionale il 21 marzo 2019
- Assegnato in sede legislativa alla I Commissione consiliare il 21 marzo 2019
- Nominati relatore di maggioranza Appiano, relatori di minoranza Bono e Vignale
- Testo approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare il 25 marzo 2019

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 1**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 9 della l.r. 28/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente  
“Art. 9

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa beneficiarie delle integrazioni finanziarie di cui agli artt. 4, 4-bis, 5 e 5-bis della presente legge, sulla base della rivalutazione degli affitti sono tenute a versare alla Regione la differenza tra la quota di cui alla successiva lett. a), rivalutata così come previsto all'ottavo comma del presente articolo e le rate di ammortamenti dei mutui.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa di cui al precedente comma, successivamente al periodo di ammortamento dei mutui, sono tenute a versare alla Regione l'intera quota a), rivalutata nei modi stabiliti dall'ottavo comma del presente articolo.

Detti versamenti dovranno avvenire alle date fisse del 30 aprile del 31 ottobre di ciascun anno, e sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Qualora entro i due mesi successivi alla scadenza, il versamento non risultasse effettuato saranno sospese le erogazioni dei contributi in conto interessi disposti dagli artt. 4, 4-bis, 5 e 5-bis della stessa legge per lo stesso intervento costruttivo, ripristinabili soltanto il semestre successivo alla regolazione delle pendenze.

5. Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri imprevisi relativi agli interventi finanziati, gestito dalla cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

Qualora la convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia stata stipulata prima del 30 giugno 1977, la trattenuta del 15% di cui al comma precedente per la costituzione di un fondo per la manutenzione straordinaria decorrerà dal 10° anno dalla stipula della convenzione stessa.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

- a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;
- b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista dalla suddetta lett. a), precedentemente rivalutata;
- c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non inferiore al 15% della quota prevista alla succitata lett. a) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo di manutenzione previsto dal quinto comma del presente articolo.

La quota di cui alla precedente lett. a), precedentemente rivalutata, dovrà essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi tra il sesto mese ante scadenza e il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura del 75% a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'Istituto Autonomo per le Case Popolari competente per territorio, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari.”.

### **Nota all'articolo 2**

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 7 bis della l.r. 14/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 7-bis (Costituzione in giudizio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 56, comma 2 lettera e) dello Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

2. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico Ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione in giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

3. (...)

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio piemontese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.

### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 4 della l.r. 19/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 4 (Criteri di gestione)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte S.p.A. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

2. Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte S.p.A. opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

2-bis. (...).”.

### ***Note all'articolo 4***

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 3 della l.r. 3/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 3 Requisiti per l'assegnazione.

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;

c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  - h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.
3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 11 della l.r. 3/2010, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 11 Assegnazione alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco.

1. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i).
2. La Commissione di cui all'articolo 7 pone i richiedenti di cui al comma 1, in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1, la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, i comuni informano la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in merito ai bandi di concorso emessi.
4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 10, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo vigente dell'articolo 33 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 33 (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
  - a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
  - c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
  - a) agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
  - b) alla provincia o Città metropolitana di Torino altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

- Il testo vigente dell'articolo 95 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:  
“Art. 95 (Sanzioni in materia vitivinicola)

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:



a) euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 6;

b) euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie, nel caso di violazione dei termini di cui all'articolo 94, comma 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 69, comma 8, della legge 238/2016.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) è ridotta ad un terzo qualora il ritardo non superi i sessanta giorni ed è aumentata di euro 50,00 per ettaro o frazione di ettaro per ogni anno di ritardo.

3. In deroga all'articolo 89, comma 4, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano qualora dalla quantificazione risulti un importo inferiore ad euro 100,00.”.

- Il testo vigente dell'articolo 99 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 99 Sanzioni in materia di multifunzionalità.

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettere b), c), d), ed e) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 98, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 98, comma 2, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 98, il comune procede alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione ai sensi dell'articolo 23.

7. Qualora le strutture regionali competenti in materia di agricoltura accertino e comunichino al comune territorialmente competente il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l'azienda ha intrapreso l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il comune entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte delle strutture regionali, fissa un termine non superiore a sei mesi entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati.”.

- Il testo vigente dell'articolo 102 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 102 (Sanzioni in materia di agriturismo)

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e), ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 37, per le attività di cui al Capo II del Titolo III, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera f), in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 100, comma 1, lettera g), in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione, nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

6. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 100, comma 1, lettera h), è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della L.R. 22/1995.

7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 100, comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della L.R. 12/1987.

8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 100, comma 1, lettera l), in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.

9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 750,00.

10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 100, comma 2, lettere b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 100, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere alla sospensione dell'attività, nonché all'eventuale cessazione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 104 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 104 (Sanzioni in materia di sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari)

1. L'accertamento dell'uso del logo identificativo del sistema di qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di cui all'articolo 40, in modo difforme da quanto stabilito nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 2, e nei piani di controllo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera c), comporta:

a) il richiamo scritto nel quale sono fissati i termini per sanare le non conformità lievi, diverse da quelle di cui alla lettera b);

b) la sospensione del diritto all'uso del logo, nei termini stabiliti dall'organismo di controllo, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. reg. 14 marzo 2016, n. 3 (Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari "Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10". Abrogazione del Reg. reg. 11 novembre 2013, n. 11), nel caso di non conformità lievi;

c) la revoca dell'autorizzazione all'uso del logo nel caso di non conformità gravi.

2. L'accertamento di non conformità, come definite all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) del r.r. 3/2016, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00.

3. (...).”

- Il testo vigente dell'articolo 110 della l.r. 1/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 110 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);

b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);

c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);

d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590);

e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);

f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39

"Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);

h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);

i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni "Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);

m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);

n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli" e successive modifiche ed integrazioni);

o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'articolo 21 comma 2;

p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari");

s) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39

"Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli");

t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari");

u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);

v) articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

z) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);  
aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);  
bb) articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);  
cc) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);  
dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);  
ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);  
ff) articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006");  
gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);  
hh) comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei);  
ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);  
ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);  
mm) articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);  
nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);  
oo) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);  
pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);  
qq) articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);  
rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);  
ss) articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);  
tt) articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11);  
uu) articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);  
vv) (...)  
zz) articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);  
aaa) articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);  
bbb) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

ccc) articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);

ddd) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).

2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2020, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);
- b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
- c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);
- g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
- h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63: "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
- i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);

- l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
- m) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- n) articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006");
- o) articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- p) articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
- q) articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie);
3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);
- b) l'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).
4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato l'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 14, è abrogato l'articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).
6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 37, è abrogato il Reg. reg. 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo").
7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).
8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, è abrogato l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).
9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino");
10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- b) comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
- c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).
11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- b) articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).".

### ***Nota all'articolo 6***

- Il testo vigente dell'articolo 37 della l.r. 1/2019 è il seguente:

“Art. 37. (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agriturbistica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della produzione standard nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 27;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agriturbistica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 28 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;

c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica, tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 32;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione, nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013 e con il decreto 3 giugno 2014;

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa statale di riferimento;

b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 29.

3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, inoltre, le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture agrituristiche e di ospitalità rurale familiare che si avvalgono della denominazione aggiuntiva posto tappa e le loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.”.

#### ***Nota all'articolo 7***

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 3/2019 , come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5. (Politiche del lavoro e occupazione)

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999 ;

b) incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;

d) promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

#### ***Nota all'articolo 8***

- Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 15/2018 , come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. (Divieti e cautele)

1. I divieti e le cautele di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio regionale.

2. È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.

2 bis. È vietato l'abbruciamento dei residui colturali del riso nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo dell'anno successivo. A tale divieto si deroga in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un

accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta. Tali suoli sono individuati mediante specifico provvedimento della Giunta regionale.

3. È vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, fino ad una distanza inferiore a cinquanta metri da essi.

4. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 3 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento:

a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;

b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all' articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006 , effettuato nel luogo di produzione;

c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

5. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, è preventivamente isolato, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco. I fuochi non possono essere lasciati incustoditi fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

6. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la deroga di cui al comma 4 lettera b), in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

7. Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;

b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti dall' articolo 10 della l. 353/2000 .

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.”.

### ***Nota all'articolo 11***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.